



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 26 gennaio 2021

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario relatore
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA da ultimo, la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 14 /SEZAUT/2017/INPR del 23 giugno 2017, recante le *“Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’articolo 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16 /SEZAUT/2017/INPR del 30 luglio 2018, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2017”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 14 /SEZAUT/2017/INPR del 23 giugno 2017, recante le *“Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2018-2020 per l’attuazione dell’articolo 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12 /SEZAUT/2017/INPR del 11 giugno 2019, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2018”*;

VISTE le proprie ordinanze n. 7/2020/INPR, 11/2020/INPR e 13/2020/INPR;

VISTE la propria deliberazione n. 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), in osservanza dell'art. 227, comma 6, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.

ESAMINATE le relazioni sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, gli schemi di bilancio trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) sul bilancio di previsione 2017-2019 e la relazione sul bilancio di previsione 2018-2020, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Villa Bartolomea (VR);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 9/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2017/INPR del 30 luglio 2018 e n. 12 /SEZAUT/2017/INPR del 11 giugno 2019) rispettivamente per il rendiconto 2017 e 2018.

L'art. 148-bis del D. Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*).

Gli esercizi 2017 e 2018 vedono operare a pieno regime le normative di riferimento della contabilità armonizzata, che, dall'esercizio 2015, come già evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, avevano visto la loro prima applicazione mediante gli istituti che costituiscono la struttura della nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato (FPV) e il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

In tale contesto, la Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione *“di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio”* (Corte cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

La presente funzione di controllo si appunta sulle risultanze dei bilanci preventivi per gli archi triennali 2017/2019 e 2018/2020 (art. 162, comma 1, D. Lgs. 267/2000) e sulle risultanze dei rendiconti afferenti alle annualità 2017 e 2018 (artt. 151, comma 5, e 227 D. Lgs. 267/2000) del comune di Villa Bartolomea (VR). Occorre premettere che, con riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione si era così pronunciata:

1) Rendiconto 2015 e BP 2016/2018: deliberazione n. 211/2018/PRSP, con la quale era stata rilevata l'errata quantificazione del disavanzo da riaccertamento straordinario e ripiano su 30 anni di poste che avrebbero dovuto trovare cancellazione in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2014, correlando erroneamente il termine di ripiano previsto per il riaccertamento straordinario (art 3, commi 15 e 16, D. Lgs. 118/2011) a quello previsto per la revisione ordinaria (combinato disposto artt. 188, comma 1 e 228, comma 3, D. Lgs. 267/2000) e includendo impropriamente nel c.d. disavanzo tecnico poste derivanti dal riaccertamento ordinario, con conseguente alterazione sostanziale degli equilibri di bilancio; la presenza di anticipazioni di cassa; la violazione del parametro deficitario n. 4 lo sfioramento limite di indebitamento, di cui all'art. 204 Tuel; la violazione parametro del parametro deficitario n. 7; ordinando ai sensi dell'art. 1 comma 848 della legge di bilancio 2018, legge 205/2017, un nuovo riaccertamento straordinario dei residui *“provenienti dalla gestione 2014 e precedenti”*, nella necessaria distinzione con l'operazione di riaccertamento ordinario. Con successiva deliberazione 115/2019/PRSP la Sezione ha deliberato, allo stato degli atti, la presa d'atto delle misure complessivamente adottate dall'Ente con la delibera di Consiglio comunale n. 42 del 20/8/2018 finalizzate al superamento dei rilievi contenuti nella precedente deliberazione n. 211/2018/PRSP.

2) Rendiconto 2016: deliberazione n. 173/2019/PRSP, con la quale era stato rilevato il permanere di alcune criticità di cui alla deliberazione n. 211/2018/PRSP; la violazione del precetto sullo indebitamento (accensione di nuovo debito in presenza di violazione dell'art. 204 con conseguente invio in Procura); la presenza di residui attivi vetusti, nonostante il nuovo riaccertamento straordinario.

Ciò posto, in relazione ai dati dei predetti archi triennali 2017/2019 e 2018/2020 viene rappresentata di seguito la conseguente situazione finanziaria ordinata per segmenti di materia.

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

La Sezione accerta la tardiva approvazione del rendiconto 2017, avvenuta il 02/05/2018, in violazione del termine perentorio del 30 aprile previsto all'art. 227, comma 2, del D. lgs. 267/2000, rimarcando il vincolo di auto applicazione della sanzione del divieto di

assumere, a qualsiasi titolo e tipologia di rapporto, in vigenza dell'illecito rilevato, rispettivamente, dal primo al 2 maggio 2018, ai sensi del combinato disposto art. 9, comma 1-*quinquies* e *octies*, del decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 160/2016.

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	176.276,30	216.861,36
Equilibrio di parte capitale	41.351,84	0,00
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	217.628,14	216.861,36

Il risultato della gestione di competenza esprime una situazione di equilibrio anche al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, sia in parte corrente sia in parte capitale, nondimeno in considerazione delle partite finanziarie.

È necessario rilevare una certa vulnerabilità degli equilibri di bilancio, indotta dalla spesa per il personale, dalle quote di ammortamento dei mutui: l'incidenza delle spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) sulle entrate correnti si attesta al 47,8% nel 2017 e al 44,8% nel 2018 (Fonte BDAP), anche se si deve precisare la sua soglia di deficitarietà, pari al 48%.

Si segnala poi che nel corso del 2017 l'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL, ha rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente, quali il riconoscimento di specifici debiti fuori bilancio. L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	481.958,40	1.185.008,89
Residui attivi	2.836.831,21	2.950.630,16
Residui passivi	4.949.023,11	4.863.731,88
FPV _S - parte corrente	174.031,77	153.464,45
FPV _S - parte capitale	95.622,64	860.248,00
Risultato di amministrazione	-1.899.887,91	-1.741.805,28
Totale accantonamenti	216.522,01	219.137,49
Di cui: FCDE	199.955,83	216.030,64
Totale parte vincolata	18.880,13	7.587,42
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	0,00
Totale parte libera	-2.135.290,05	-1.968.530,19

Secondo quanto precede, la Sezione con delibera n. 211/2018/PRSP, relativa al rendiconto 2015, aveva rilevato *“un'errata quantificazione del disavanzo da riaccertamento straordinario e ripiano su 30 anni di poste che avrebbero dovuto trovare cancellazione in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2014”* ed aveva ordinato *“ai sensi dell'art. 1 comma 848 della legge di bilancio 2018, legge 205/2017, un nuovo riaccertamento straordinario dei residui “provenienti dalla gestione 2014 e precedenti” che sia rispettoso dei canoni costituzionali più sopra enunciati e descritti, nella necessaria distinzione con l'operazione di riaccertamento ordinario, dando atto altresì che, ove emergesse all'esito un disavanzo ordinario, si debba procedere senz'altro e immediatamente ad un recupero triennale ai sensi di legge (artt. 162, 188, 193 e 194 del Tuel)”*. L'ente con Delibera Consiglio Comunale (di seguito: DCC) n. 42 del 20/8/2018, recante *“Adempimento della delibera della Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto n. 211 del 10/05/2018 e conseguente rideterminazione dei risultati di amministrazione rendiconti esercizi anno 2015 anno 2016 anno 2017”*, si è adeguata alle disposizioni della Sezione, che, con delibera n. 115/2019/PRSP, ha riscontrato la ricostruzione effettuata dall'amministrazione, validando la ripartizione del disavanzo tra la sua componente ordinaria (ex art. 188 del TUEL) e in quella da riaccertamento straordinario (ex art. 3, c. 15-16, del D. Lgs 118/2011), rideterminate nel rispetto delle risultanze approvate dei rendiconti 2015, 2016 e 2017. All'esito delle rideterminazioni, il disavanzo di amministrazione al 31/12/2017, pari ad euro 2.135.290,05, sino ad allora qualificato come interamente riveniente dalle operazioni di riaccertamento straordinario (e quindi ripianato mediante 30 rate costanti annuali da 88.792,01), è stato ripartito in due componenti, ciascuna delle quali dà evidenza di una diversa tipologia di disavanzo:

- la prima, ex art. 3, c. 15-16, del DLgs 118/2011, è risultata pari ad euro 1.131.858,19 ed è soggetta ad un piano di rientro di 27 anni a rate costanti di euro 41.290,67 ciascuna;
- la seconda, ex art. 188 del TUEL, è risultata pari ad euro 1.003.431,86, è stata oggetto di un piano triennale di rientro, approvato con DCC 43/2018, che prevedeva la seguente ripartizione, con individuazione delle rispettive fonti di finanziamento, inserito in apposita variazione del Bilancio di Previsione 2018/2020:

Fonte	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
economie di spesa	€ 50.000,00		
alienazioni		€ 150.000,00	€ 803.431,86

Coerentemente col piano di rientro approvato, nel corso della gestione corrente risulta iscritto un disavanzo “ordinario”, applicato in spesa, per € 50.000,00, mentre non risulta contestualmente applicato, a titolo di recupero, disavanzo “da riaccertamento straordinario” in spesa, dal momento che la quota annua di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario è stato recuperato mediante l'iscrizione di un fondo *ad hoc* nel bilancio di previsione, non impegnato. Per completezza, si rileva che con deliberazione n. 37 del 24/2/2020, avente ad oggetto *“Approvazione della Relazione sulla Gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma.*

6, D.Lgs. n. 118/2011) e dello Schema di Rendiconto dell'esercizio 2019", la Giunta comunale ha deliberato:

(omissis)

"4) un disavanzo di amministrazione residuo di € 308.926,86 così suddiviso:

	<i>Disavanzo ordinario (Art. 188 TUEL)</i>	<i>Disavanzo da riaccertamento straord. dei residui (art. 3 c. 15-16 D. Lgs. n. 118/2011)</i>
<i>Quota al 01/01/2019 (come risultante dalla DCC n. 32 del 15/4/19)</i>	€ 878.592,67	€ 1.089.937,52
<i>Risultato di gestione 2019 da rendiconto</i>	€ 878.592,67	€ 781.010,66
<i>Quota residua da ripianare al 01/01/2020</i>	€ 0,00	€ 308.926,86

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 - comma 1° del decreto del 02/04/5) 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno, è maggiormente ripianata (con € 781.010,66) la quota annuale prevista di 1/30 (pari a € 41.920,67) di disavanzo straordinario da riaccertamento straordinario dei residui; 6) di dare atto che è stata totalmente ripianata la quota di disavanzo ordinario residuo (con € 878.592,67) anziché la sola quota inizialmente prevista pari a € 150.000,00 come indicato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20/08/2018./ L'intero ripiano del disavanzo ordinario è stato anche attestato dalla Relazione Semestrale del Sindaco (protocollo 3404 del 4/3/2020), corredata dal parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, e dal verbale dell'Organo di revisione n. 48 (protocollo 3436 del 5 marzo 2020)".

Tanto premesso, per un verso, la Sezione si riserva ogni verifica di correttezza dei dati approvati all'esito dei successivi controlli finanziari di legge, per quanto risulti allo stato una sostanziale riduzione del disavanzo verificatasi nel corso del 2019, in presenza a rendiconto di un incremento del fondo cassa rispetto al 2018 ed una significativa riduzione nella massa dei residui attivi e passivi da riportare al 2020, rispetto quanto avvenuto al 31/12/2018 (*FONTE: Allegato numero 5 alla Delibera di approvazione del Rendiconto 2019, scaricato dal sito istituzionale dell'ente*). Per altro verso, la Sezione ritiene necessario imporre all'Amministrazione comunale l'obbligo di referto-annuale in merito alle risorse utilizzate per il ripiano anticipato, in particolare per quanto attiene alle alienazioni dei beni patrimoniali disponibili, considerato che la determinazione consiliare con cui si dà atto del recupero anticipato del disavanzo ordinario e di quello da riaccertamento straordinario cade nell'esercizio finanziario 2020 (riferito all'approvazione del rendiconto consuntivo del 2019), demandando al ciclo successivo di controllo la verifica di correttezza del piano operato e, quindi, del referto intervento *medio tempore*.

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rend. 2017 Accertamenti (a)	Rend. 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rend. 2018 Accertamenti (c)	Rend. 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riacc.)	289.262,46	97.774,82	33,80%	429.188,81	322.093,39	75,05%
Tit.1 competenza	3.022.376,05	2.670.746,90	88,37%	3.139.465,88	3.078.977,31	98,07%
Tit.3 residui (iniziali + riacc.)	108.715,27	78.159,66	71,89%	119.733,64	104.202,06	87,03%
Tit.3 competenza	590.571,72	489.747,95	82,93%	636.883,86	569.215,19	89,38%

L'Organo di revisione non segnala altresì particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa, che nel 2018 è rientrata a livelli accettabili.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	481.958,40	1.185.008,89
Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
Cassa vincolata	4.686,45	0,00
Tempestività dei pagamenti	77,42 giorni	24,53 giorni

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Debito complessivo a fine anno	5.267.866,45	4.836.248,94

In merito allo *stock* di debito, si osserva che nella tabella esposta l'ente non ha conteggiato l'apertura di credito con la Cassa Padana, il cui saldo al 31/12/2017 era pari ad euro 3.212.449,11, dal momento che la stessa è stata considerata come un finanziamento strettamente correlato alla vendita dei lotti della zona artigianale industriale di Carpi, per la quale era già stata prevista l'alienazione; tuttavia l'inserimento di tale posta all'interno dello *stock* di debito comporta, nel 2017, lo sfioramento del parametro deficitario n. 7 correttamente rilevato dall'ente.

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA' POTENZIALI

La Sezione rileva per l'annualità finanziaria 2018 il riconoscimento i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del TUEL per: 1) sentenze esecutive, pari ad euro 7.587,42; 2) acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa per euro 63.226,13 (integrale riconoscimento della passività potenziale segnalata al rendiconto 2017 con la Ditta

LE.SE.). Tali passività comportano lo sfioramento del parametro deficitario P.6, concernente i debiti riconosciuti e finanziati, che presenta un'incidenza dell'1,53%, a fronte di una soglia dell'1%.

Rilevato poi che risultano segnalazioni da parte dell'Organo di revisione dell'Ente, della presenza di passività potenziali, afferenti alle seguenti posizioni: 1) Ditta SER.I.T, che nel marzo 2018 ha ottenuto dal tribunale di Verona un decreto ingiuntivo, relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, per € 638.087,81, che dovrebbe essere stato oggetto di opposizione da parte dell'Amministrazione; 2) Ditta Montagnana Michele, che ha effettuato lavori di completamento di area verde con manutenzione straordinaria per un importo di euro 3.000,00, per la quale all'epoca erano ancora in corso le verifiche di esigibilità. In tal modo, sembrano palesarsi ulteriori elementi di rischio per gli equilibri di bilancio, vista anche l'assenza di specifici accantonamenti e la sovra esposta condizione di disavanzo dell'ente.

La Sezione si riserva vigilare sullo sviluppo di tali vicende e sugli accantonamenti eventualmente *medio tempore* effettuati a tutela degli equilibri.

INDEBITAMENTO

Per un verso, la Sezione accerta lo sfioramento del limite previsto dall' articolo 204 del D. Lgs. 267/2000 in entrambi gli esercizi di riferimento derivante, tra l'altro, dall'inclusione nel suo calcolo degli oneri afferenti l'apertura di credito con la Cassa Padana per il finanziamento correlato lottizzazione della ZAI di Carpi.

Per altro verso, la Sezione si riserva la necessaria vigilanza sugli aggiornamenti inerenti la procedura transattiva per l'estinzione completa della linea di credito di che trattasi (come indicato a pagina 26 della Relazione dell'Organo di Revisione al Rendiconto 2018), considerati anche gli effetti di tale forma di indebitamento sul calcolo del parametro di deficitarietà n. 7, che risulta sfiorato nel 2017, e del parametro P4, che viene dichiarato rispettato nel 2018.

STATO PATRIMONIALE ED ECONOMICO

Dalla lettura della Sezione V di entrambi i questionari sui rendiconti 2017 e 2018, la Sezione rileva che:

- 1) nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto NON si dà conto delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l'ultimo stato patrimoniale;
- 2) nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto NON si dà conto delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello Stato Patrimoniale iniziale e finali;
- 3) nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto non si dà conto delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia;
- 4) l'Ente non ha attuato politiche di valorizzazione del proprio patrimonio.

PIANO DELLE PERFORMACES

Al punto 8 delle domande preliminari del questionario sul Bilancio di previsione 2018/2020 si palesa l'approvazione tardiva del Piano della performance, avvenuta il 27/4/2018, pur in presenza dell'attestazione del rispetto dei termini di legge per l'adozione

degli strumenti di programmazione (punto 4 delle domande preliminari).

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018 e ai bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 del Comune di Villa Bartolomea (VR), definitivamente pronunciando,

ACCERTA:

nei termini e con le osservazioni di cui in parte motiva:

- 1) la tardiva approvazione del rendiconto consuntivo 2017;
- 2) la vulnerabilità degli equilibri di bilancio, indotta dalla rigidità della spesa, derivante da ripiano del disavanzo, dal personale e dalle quote di ammortamento dei mutui;
- 3) il risultato di amministrazione negativo per gli esercizi 2017 e 2018, da cui deriva una più grave negatività dell'avanzo libero a causa dei necessari accantonamenti e vincoli;
- 4) il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- 5) il superamento del limite per l'assunzione di mutui;
- 6) le premissioni formali in materia di stato patrimoniale ed economico;
- 7) la tardività di approvazione del piano delle performance.

ORDINA

La trasmissione alla Sezione di un referto annuale con finalità di monitoraggio in merito:

- 1) alle risorse utilizzate per il ripiano anticipato di rientro dal disavanzo straordinario, in particolare per quanto attiene alle alienazioni dei beni patrimoniali disponibili;
- 2) alle modalità di ripiano dai disavanzi di amministrazione sopra citati.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Villa Bartolomea (VR), per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2021.

Il Magistrato Relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 10 febbraio 2021

IL DIRETTORE DI SEGreteria

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini